

Regolamento
per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica
(approvato con delibera di C.C. n. 86 del 25/10/02)

MODIFICHE MARZO 2016

In grassetto le parti modificate/aggiunte



Sessimo Torinese - Piazza del mercato

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree mercatali cittadine nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi del Titolo III, capo I, punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- **per commercio** su aree mercatali, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, compresa l'attività di vendita esercitata mediante strutture fissate permanentemente al suolo, salvo che si tratti di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di carburanti per autotrazione o di commercio collaterale, di somministrazione di alimenti e bevande;
- **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o no, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione d'alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- **per mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- **per aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n.626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale;
- **per posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli, per gli operatori turnanti e per gli ittici;
- **per settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
- **per specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
- **per presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purchè il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più

autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;

- per assenza, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolare all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
- per commerciante, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- per operatore, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
- per battitore o operatori turnanti, l'operatore che esercita l'attività commerciale in mercati diversi su posteggi assegnati a turno e utilizzando particolari tecniche di vendita;
- per produttori agricoli, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580;
- per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per spuntista, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per area espositiva, l'area destinata agli espositori di cui all'art. n. 40 del presente regolamento;
- per delega, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare in sua vece;
- per autorizzazione di tipologia A si intende l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
- per autorizzazione di tipologia B si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante.
- **per miglioria, la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio libero sulla medesima area mercatale.**

Art. 3 - Richiami normativi

- D.lgs. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15. marzo 1997 n° 59"
- L.R. 12-11-1999 n.28 "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.lgs. 31/03/1998 n.114"
- D.C.R. n. 626-3799 del 01-03-2000 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del D.lgs 31/03/1998 n.114"
- D.G.R. n. 32-2642 del 02-04-2001 " L.R. 12/11/1999 n.28 art. 11. Commercio su area pubblica - Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", successivamente modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni:
 - 1 - D.G.R. n.47-2981 del 14-05-2001
 - 2 - D.G.R. n.50-3471 del 09-07-2001
 - 3 - D.G.R. n.85-4869 del 17-12-2001
- D.G.R. n.86-4861 del 17-12-2001 "Indicazioni attuative della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001"
- **D.G.R. n. 20 - 380 del 26/07/2010 - Verifica di regolarità contributiva - fiscale delle imprese del commercio su area pubblica e s.m.i.;**
- L. 59/1963 e D.Lgs. 228/2001 relativi alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 " Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"
- Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai Regolamenti ed Ordinanze comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 78/2000 e s.m.i
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 relativo al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Capo II - ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI SETTIMESI

Art. 4 - Individuazione dei mercati settimanali – istituzione

I mercati sono istituiti, sulla base della normativa vigente, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale e comunale, nonché con i rappresentanti dei mercati già esistenti sul territorio comunale.

Nella deliberazione dovranno essere indicati tutti i tratti distintivi del mercato ossia: ubicazione, estensione, periodicità, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e la loro dimensione ed eventuali aree di sosta interna riservate agli operatori.

Alla deliberazione dovrà essere allegata la cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.

Art. 5 - Ubicazione e giorni di mercato

Gli atti derivanti dall'applicazione del punto precedente definiscono l'ubicazione e le giornate di svolgimento dei mercati sul territorio settimese.

Nel caso di festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica nonché dei rappresentanti di mercato, lo svolgimento del mercato potrà essere posticipato o anticipato.

Art. 6 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato ed aree di riserva

In caso di ristrutturazione o spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico-sanitarie di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso. Nel caso sorga la necessità di effettuare lavori di adeguamento delle aree, oppure per altri motivi l'area mercatale non sia disponibile per lo svolgimento regolare del mercato, si provvederà al trasferimento temporaneo dello stesso su area atta a garantirne il regolare svolgimento. Tale area, individuata con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, dovrà avere un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso.

Art. 7 - Orari dei mercati

Gli orari di svolgimento dei singoli mercati vengono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

L'ordinanza dovrà contenere:

- gli orari di inizio e fine delle operazioni di vendita
- le fasce orarie di occupazione dei posteggi
- gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta
- le differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l'ora solare e l'ora legale
- gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione, alla occupazione e all'abbandono.

Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Potranno inoltre essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Art. 8 - Dimensioni dei posteggi

Le dimensioni dei posteggi sono quelle rilevabili dalle planimetrie allegatale alle delibere di Consiglio Comunale relative alla istituzione o reistituzione dei mercati.

Art. 9 - Mercati aventi cadenza ultramensile (fiere)

I mercati a cadenza ultramensile o fiere sono istituiti con delibera di Consiglio Comunale. In essa devono essere esplicitati: ubicazione, estensione, periodicità, data di svolgimento, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi, la loro dimensione e l'orario di svolgimento. Inoltre nello stesso atto potranno essere individuati settori a cui possono accedere i titolari di autorizzazioni temporanee e gli espositori.

Alla deliberazione dovrà essere allegata la cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.

Art. 10 - Mercati straordinari

Oltre ai mercati aventi cadenza ultramensile in occasione di feste di quartiere, festività natalizie oppure altre forme organizzate di aggregazione di persone potranno essere autorizzati mercati a carattere straordinario. Tali mercati devono avere valenza secondaria rispetto alla manifestazione principale, ed essere ad essa strumentali e servire da integrazione tra il commercio in sede fissa ed il commercio su area pubblica.

Tali mercati verranno autorizzati con apposita delibera di Giunta Comunale nella quale verranno fissati:

- l'ubicazione del mercato straordinario
- il numero massimo dei posteggi
- le eventuali limitazioni merceologiche
- gli spazi destinati agli espositori ed ai titolari di autorizzazioni temporanee
- gli orari di svolgimento

Questi mercati dovranno essere autorizzati con congruo anticipo. Le domande dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dello stesso.

A tali mercati verranno applicate, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i criteri stabiliti dal Titolo III Capo II punto 2 della D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i.

Art. 11 - Esercizio del commercio in forma itinerante

E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, c.4, del Decreto Legislativo 114/98.

Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito il divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).
- tutto il comprensorio dell'area centrale (ossia Via Italia, Via Roma, Piazza Vittorio Veneto, Via Roosevelt, via Teologo Antonino, via Matteotti, via Mazzini, via Astegiano, via L. Da Vinci, Via Don Paviolo, via Alfieri, Via Cavour (tratto compreso tra Via Roma e Via Garibaldi) e Via Verdi (tratto compreso tra Via Roma e via Galilei).

E' vietata ogni forma di vendita ambulante a distanza inferiore a 500 metri dalle aree mercatali nei giorni di mercato.

E' consentito utilizzare altoparlanti o altri mezzi fonici a seguito della prescritta autorizzazione comunale.

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di orari di vendita per il commercio al dettaglio, sono tenuti inoltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse.

Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante dovranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, **nella stessa giornata**, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

Durante l'attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice della Strada.

Capo III - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica nelle sue varie forme sono rilasciate secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 13 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni tipologia A - Norme generali

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipologia A sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- ufficio competente alla gestione della pratica
- oggetto del procedimento
- persona responsabile del procedimento
- ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento
- termine di conclusione del procedimento

Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

La decorrenza dei termini previsti dal presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica, nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

I termini possono essere interrotti una sola volta con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuale richiesta di nuovi elementi integrativi successiva alla prima, non interrompe i termini di cui al precedente comma 1.

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni, pena l'archiviazione della pratica.

Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la stessa deve ritenersi accolta.

L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Art. 14 - Autorizzazione tipologia A – norme specifiche

Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipologia A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

L'autorizzazione di tipologia A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata nonché l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale il medesimo operatore può essere titolare e fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni (due nel caso di mercati con meno di trenta banchi) e concesse concessioni di posteggio; è ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni tipologia A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari

Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità :

- il numero dell'area mercatale
- il numero del posteggio
- il settore o i settori merceologici
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs 114/98
- il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto , previsti dall'articolo 5 del D.Lgs.114/98.

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale e deve risultare d'apposito atto giuridico.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata (anche via posta) unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 13.

Art. 15 - Autorizzazione tipologia B

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipologia B - è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

L'autorizzazione di tipologia B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16/01/2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art.28, comma 4, del D.lgs n.114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione all'assegnazione giornaliera (spunta) in ambito nazionale.

Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

La procedura seguirà quanto previsto dall' art. 13 della presente normativa, per quanto applicabili, e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Art. 16 - Assegnazione dei posteggi tramite bando

I bandi per le assegnazioni di cui agli articoli 13 e 14 sono emanati previo accertamento della disponibilità dei posteggi. La concessione del posteggio è rilasciata contestualmente all'autorizzazione, ha durata decennale ed è automaticamente rinnovata alla scadenza per uno stesso periodo salvo disdetta motivata da comunicarsi all'operatore almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 17 - Modalità di presentazione domanda di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile – (fiere)

Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile- fiere, titolati ai sensi dell'art. 28 c.6 D.lgs.114/98, devono far pervenire, almeno 60 gg. prima della data fissata, al Comune di svolgimento delle stesse, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale partecipano e la merceologia trattata.

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione e' definita secondo i criteri stabiliti dal Titolo III Capo II punto 2 della D.G.R. 32-2642 del 02/04/01 e s.m.i.

Le richieste pervenute oltre tale data saranno accettate fino ad esaurimento dei posti che risulteranno liberi dopo l'esaurimento della graduatoria di cui sopra.

Art. 18 - Rilascio delle autorizzazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art.11 c.4 della L.R. 28/99, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità previsti dal succitato articolo nonché del D.lgs.114/98.

Capo IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Art. 19 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti/spunta

L'assegnazione dei posti disponibili viene effettuata dall'operatore di Polizia Municipale tramite spunta 15 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita presso le aree mercatali.

È vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso; non verranno assegnati posteggi oltre ai termini delle operazioni di spunta che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili e comunque degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.

SEQUENZA DI SPUNTA: 1 battitori - 2 produttori - 3 alimentari - 4 extra-alimentari.

I posteggi da battitori non occupati dal battitore di turno saranno assegnati con priorità esclusivamente ai battitori inseriti nella turnazione dei mercati del Comune di Settimo; qualora nessuno di questi sia presente, considerato il minor numero di posteggi destinato agli alimentaristi, il posteggio da battitore libero sarà inserito nella disponibilità degli stessi e successivamente in quella degli extra-alimentari.

I posteggi da produttore disponibili saranno assegnati esclusivamente ad altri produttori.

Successivamente verranno effettuate le assegnazioni del settore alimentare, assegnando i posti vacanti ad alimentaristi.

In seguito si procederà all'assegnazione del settore extra alimentare assegnando i posteggi agli extra-alimentaristi.

Nell'ipotesi che gli operatori extra alimentaristi presenti alla spunta siano in numero superiore ai posteggi del settore extra-alimentare disponibili, si potrà procedere all'assegnazione di eventuali posteggi residui del settore alimentare, salvo diversamente disposto nell'atto istitutivo dello specifico mercato.

Nella eventualità che gli operatori alimentaristi presenti alla spunta siano in numero superiore ai posteggi del settore alimentare disponibili, si potrà procedere all'assegnazione di eventuali posteggi residui del settore extra-alimentare, salvo diversamente disposto nell'atto istitutivo dello specifico mercato.

Al fine del rispetto delle norme igienico-sanitarie, un posteggio destinato alla vendita di prodotti ittici potrà essere assegnato esclusivamente ad operatori che vendano prodotti ittici.

Gli spuntisti alimentari che si presentino per la prima volta vengono comunque sorteggiati prima degli extra-alimentari su tutti i mercati.

L'assegnazione dei posteggi risultanti liberi deve avvenire tra gli operatori presenti secondo le seguenti priorità previste dai nuovi criteri per il commercio su area pubblica:

a) Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;

b) Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultano dal registro delle imprese, già registro delle ditte;

c) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

Nel caso in cui chi partecipa alla spunta sia titolare di più autorizzazioni e quindi compaia più volte sull'elenco per la spunta occorre che dichiari con quale autorizzazione intende spuntare. In caso non lo dichiari la presenza verrà segnata sull'autorizzazione che per prima compare sulla graduatoria (ossia quella con più presenze). Nel caso dichiari l'utilizzo dell'autorizzazione con meno presenze dovrà attendere che si giunga, durante le operazioni di spunta, alla sua posizione.

Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino all'ottenimento di due o tre autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale.

In questo caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.

Nel caso l'operatore rifiuti il posteggio, ovunque esso sia ubicato, non avrà diritto alla registrazione della presenza.

Il Servizio Sviluppo Economico redige le apposite graduatorie di spunta. Esse sono divise per settore merceologico alimentare ed extra-alimentare e produttori agricoli.

La graduatoria è formulata in base al numero di presenze.

Il partecipante alla spunta deve essere in possesso dell'autorizzazione originale di commercio su aree pubbliche **nonché del VARA** ed esibire gli stessi durante le operazioni; qualora non sia il titolare dell'autorizzazione deve inoltre esibire ogni titolo utile a comprovare la titolarità alla sostituzione nell'esercizio di vendita.

L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del Canone COSAP e della Tassa Raccolta Rifiuti per l'esercizio dell'attività, secondo le modalità di pagamento definite dal Comune;

Nell'ambito dell'assegnazione giornaliera tramite spunta i sorteggiati che dovessero risultare morosi nel pagamento COSAP e Tassa Raccolta Rifiuti non potranno accedere alla spunta finché persiste nei loro confronti la situazione di morosità;

Qualora siano istituiti mercati per l'intera giornata è prevista la procedura di assegnazione di posteggio anche per il periodo pomeridiano. Tale assegnazione quantunque onerosa ai sensi del Regolamento COSAP non dà diritto all'attribuzione di qualunque forma di presenza valida ai fini della graduatoria.

Art. 20 - Sostituzione del titolare

Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione e del VARA. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo.

Il titolare di autorizzazione può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti (in regola con le forme previdenziali e fiscali ricavabili da apposita dichiarazione attestante lo status: di familiare coadiutore o dipendente) a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Fuori dei casi indicati, esclusivamente in casi eccezionali, comunque motivati, per non più di tre volte sullo stesso mercato nell'arco dell'anno solare, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

Superati questi termini la delega non avrà più titolo ai fini della sostituzione.

L'atto di delega, su carta semplice con firma del titolare e con allegata fotocopia del documento di identità, deve contenere la motivazione della sostituzione, il mercato cui si riferisce e la durata.

Qualora la Polizia Municipale accerti che il titolare dell'autorizzazione utilizzi la delega in modo difforme da quanto su indicato, non procederà all'assegnazione del posteggio nel caso si tratti di spuntista, redigerà, oltre al verbale di contestazione, rapporto al Sindaco, nel caso si tratti di titolare di posteggio fisso.

Uno stesso operatore può utilizzare contemporaneamente più autorizzazioni sullo stesso mercato purchè abbia sostituiti idonei ai sensi della vigente normativa. E' fatto divieto, quindi al titolare di più autorizzazioni condurre, da solo, contemporaneamente, più di un posteggio per la vendita.

Art. 21 - Subingresso nel posteggio

Le modalità di subingresso sono stabilite dal Titolo IV capo IV della D.G.R. 2 aprile 2001 n.32-2642 e s.m.i.;

Il subentrante, nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, dovrà presentare comunicazione di subingresso entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98, estremi dell'atto o dell'evento presupposto ed originale dell'autorizzazione del cedente utilizzando l'apposita modulistica comunale.

L'accesso al mercato ed al posteggio, oggetto di autorizzazione, è consentito previa presentazione della **comunicazione** di subingresso al protocollo comunale. Copia della **comunicazione** munita del timbro di ricevimento da parte del Comune o corredata da comunicazione di avvio del procedimento di subingresso, dovrà essere esibita agli organi di vigilanza, presenti sul mercato medesimo, unitamente alla copia del titolo autorizzativo del cedente e del VARA.;

Entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della notifica del rilascio dell'autorizzazione il titolare dovrà presentarsi presso lo Sportello SUAP per il ritiro della stessa.

Il subingresso può essere consentito esclusivamente dai concessionari di posteggio in regola con i pagamenti relativi alla COSAP, alla Tariffa Raccolta/smaltimento rifiuti ed all' utilizzo degli Impianti Elettrici;

All'avvenuta presentazione della domanda di subingresso farà seguito il calcolo relativo al canone COSAP e tassa raccolta rifiuti.

Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ;

In ogni caso di subingresso dell'attività i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di cessione si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.

Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente non si trasferiscono al cessionario:

A seguito dello scioglimento(anche anticipato) del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica all'Ufficio SUAP la reintestazione del titolo. A seguito della richiesta di reintestazione verrà rilasciata nuova autorizzazione. Nel caso in cui il medesimo intenda stipulare un nuovo contratto di affitto d'azienda con un terzo, quest'ultimo procederà presentando comunicazione di subingresso.

In ogni caso il Comune di Settimo Torinese rimane estraneo rispetto a qualunque controversia eventualmente insorta fra le parti.

Il subingresso nel posteggio deve avvenire rispettando il settore merceologico (già preesistente), stabilito nella delibera istitutiva del mercato.

Art.21bis Cambio di residenza / sede

1) Il titolare di autorizzazione di tipo A, persona fisica o giuridica, deve comunicare all'Ufficio SUAP il cambio di residenza o sede legale entro 60 gg. dall'avvenuto trasferimento. L' Ufficio competente acquisita la comunicazione provvederà ad aggiornare nell'atto autorizzativo il cambio di residenza o della sede legale del titolare;

2) Il titolare di autorizzazione di tipo B, persona fisica o giuridica, che trasferisca da altro comune la residenza o la sede legale nel Comune di Settimo Torinese, deve darne comunicazione entro 60 gg. dall'avvenuto trasferimento. L'Ufficio competente entro 30 gg. successivi alla ricezione della comunicazione provvederà al rilascio di nuova autorizzazione, annotando sulla medesima gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria. L'interessato dovrà consegnare l'originale dell'autorizzazione in suo possesso e la stessa verrà trasmessa al Comune di provenienza.

Art. 22 - Decadenza e rinuncia delle concessioni di posteggio

L'ufficio preposto provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione, sulla base dell'accertamento del mancato utilizzo non giustificato del posteggio, per un periodo superiore a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, da parte dell'organo di vigilanza. **Non sono computate ai fini della decadenza della concessione le assenze effettuate per:**

- malattia - per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta, di altri 6 mesi nell'arco di un biennio;

- maternità - fino al compimento del primo anno di vita del neonato sul quale il titolare di autorizzazione, il coadiuvante, il dipendente o il socio di Società eserciti la potestà parentale, fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;

- ferie- per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno;

- adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali, ad esempio: obblighi elettorali

In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi sei.

I concessionari di posteggio che risultassero morosi relativamente al pagamento del canone COSAP ed alla Tassa Raccolta/ smaltimento rifiuti, di cui all'art. 46 del presente Regolamento, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di 60 gg. Analogo provvedimento verrà attivato per i concessionari di posteggio che risultassero morosi relativamente al pagamento delle utenze per l'utilizzo dell'energia elettrica di cui all'art. 42 del presente regolamento.

Art. 23 - Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei mercati

Il Comune procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:

a) trasferimento del mercato;

b) spostamento provvisorio del mercato;

c) riorganizzazione del mercato;

La riassegnazione dei posteggi avviene sulla base dell'accordo sottoscritto da tutti i concessionari di posteggio, fermo restando il rispetto delle eventuali suddivisioni merceologiche. Qualora non venga raggiunto l'accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, suddivisa per settori merceologici o specializzazioni merceologiche, che tiene conto della maggiore anzianità della concessione di posteggio originaria.

Nel caso in cui l'operatore abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di migrazione, la data a cui si fa riferimento è quella della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.

Nel caso di scambio di posteggio, la data da considerare è quella in cui la sostituzione è stata formalizzata.

La superficie dei singoli posteggi trasferiti, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria.

Art. 24 - Scambio consensuale di posteggio

E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.

Lo scambio consensuale deve avvenire nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi interessati .

Può essere consentito lo scambio tra operatori con posteggi di diversi settori previa verifica dei requisiti professionali di entrambi, ossia contestualmente, in questo caso, gli operatori dovranno scambiare anche il settore merceologico.

Ai fini dello scambio i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di inversione. L'accoglimento dell'istanza è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento dei mercati. L'effettivo spostamento sarà operativo all'atto della modifica sull'autorizzazione.

Art. 25 - Indisponibilità del posteggio

Nel caso risulti indisponibile il posteggio l'Amministrazione Comunale provvederà a sostituirlo con un altro di pari dimensione al fine di garantirne l'utilizzo al titolare. Il titolare avrà la priorità di scelta sui posteggi risultanti liberi rispetto agli spuntisti.

Art. 26 – Miglioria

I Comuni possono procedere all'esame delle istanze di miglitoria, solo dopo la reistituzione dei mercati e secondo le modalità disposte dalla D.G.R. n.32-2642 e s.m.i..

I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.

Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.

A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente su quel mercato;
- b) maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

E' ammesso il subingresso nelle istanze di miglitoria, in tal caso è fatta salva la facoltà, da parte del subentrante, di rinunciare alla richiesta del dante causa mediante comunicazione al Comune.

In deroga al precedente comma 3, al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita in uno spazio insufficiente e non suscettibile di ampliamento, può essere concesso, un più adeguato posteggio sempre che lo stesso sia previsto nell'atto istitutivo del medesimo e fermo restando il rispetto delle limitazioni merceologiche e della normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale. Ai fini dell'applicazione del presente punto, nonché del successivo art. 27, c. 2, la destinazione d'uso del mezzo deve espressamente risultare dalla carta di circolazione del veicolo interessato.

Le miglitorie possono essere effettuate esclusivamente dai concessionari di posteggio in regola con i pagamenti COSAP , Tariffa raccolta/smaltimento rifiuti e utilizzo impianti elettrici.

Art. 27 - Ampliamento del posteggio

Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio in concessione, qualora ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

Art. 28 - Aggiunta di settore merceologico

Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette a comunicazione. Nel caso di autorizzazione di tipologia A il Comune, verificati i requisiti professionali richiesti dall'art. 5 del D.lgs. 114/98 e l'osservanza della normativa igienico-sanitaria, può negare l'autorizzazione se l'utilizzo dello stesso posteggio era stato previsto per la vendita dei prodotti di un determinato settore diverso da quello richiesto.

Art. 29 - Assenze dal posteggio

Per ogni giorno di mercato il personale della Polizia Municipale provvederà a registrare le presenze e le assenze degli operatori assegnatari di posteggio.

Le presenze e le assenze non dovranno essere rilevate in occasione dei mercati oggetto di anticipo o posticipo di cui all'art.5.

Ai sensi dell'art. 29 c.4 del D.lgs.114/98 sono considerate assenze giustificate la malattia, la gravidanza dimostrate con apposita certificazione. **Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovanti, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili fino ad un massimo complessivo di diciotto mesi.**

Ai fini della revoca della concessione di posteggio non verranno conteggiate le assenze per il periodo di ferie. Tali assenze, essendo i mercati a cadenza settimanale, non potranno essere superiori a quattro nell'arco dell'anno solare. La comunicazione del periodo di ferie deve essere preventivamente inviata.

I certificati di giustificazione delle assenze degli operatori commerciali dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.

Non verrà considerata la presenza agli operatori commerciali che abbandonano senza giustificato motivo l'area mercatale prima dell'orario previsto dall'apposita ordinanza (ferme restando le limitazioni alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area mercatale).

Allorché a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ;

Art. 30 - Vendita con il sistema del "battitore" da parte di operatori turnanti

Gli operatori turnanti o battitori esercitano la propria attività di vendita in spazi appositamente individuati negli atti di istituzione dei mercati e ad essi assegnati secondo un ordine di turnazione stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale. Essi possono illustrare ad alta voce o con l'ausilio di apparecchiature di amplificazione, le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste in vendita senza con ciò arrecare disturbo.

Sono confermati quali operatori turnanti o battitori gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono inseriti nella turnazione annuale predisposta dall'Amministrazione Comunale. Sulle autorizzazioni di tipologia A di tali operatori, nella parte riservata alla concessione di posteggio, deve comparire la dicitura "Posteggio assegnato a rotazione".

L'Amministrazione Comunale potrà emettere appositi bandi per l'assegnazione dei posti destinati ai battitori che eventualmente risulteranno liberi.

I posteggi destinati ai battitori occasionalmente disponibili dovranno essere assegnati secondo le modalità previste all'articolo 19 del presente regolamento.

Agli operatori turnanti si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili.

Il numero di assenze ingiustificate oltre cui scatta la decadenza dalla concessione di posteggio prevista dalla normativa vigente è proporzionale alla turnazione.

Art. 31 - Elenchi dei titolari di posteggio

Presso il Comune sono istituiti gli elenchi dei titolari di posteggio presso i vari mercati cittadini. Essi sono divisi per settori extra-alimentari ed alimentari.

Tali elenchi, collegati agli archivi, che contengono tutti i dati dei singoli operatori, devono essere costantemente aggiornati con le presenze e le assenze rilevate sui mercati. I produttori agricoli sono inseriti in apposito elenco.

Presso il Comune sono inoltre depositati i registri delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica relativi a tutte le autorizzazioni con e senza posteggio. Sono altresì depositate le planimetrie dei mercati e gli atti istitutivi degli stessi.

Tali registri e tali atti sono a disposizione degli aventi titolo presso il Servizio Sviluppo Economico.

Capo V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 32 – Produttori Agricoli

Si considerano agricoltori agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti e in possesso di partita IVA per l'agricoltura.

Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere occupate, nemmeno in spunta, da operatori di altre categorie.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali di altre categorie.

La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica appositamente riservata è subordinata alla presentazione di comunicazione, che deve contenere oltre alle generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi di indicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti venduti e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal

ricevimento della comunicazione stessa. Copia della comunicazione deve essere esibita a richiesta dei preposti alla vigilanza.

L'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di apposito bando comunale, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i. .

Art. 33 - Assenze degli agricoltori

Non verranno computate ai fini della revoca della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di 3 mesi.

Oltre a tali periodi verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dall' art. 29.

Capo VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 34 - Obblighi e divieti

Gli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività devono:

a) avere con sé i titoli autorizzativi in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli; qualora si tratti di delegati deve essere esibita anche la delega, redatta secondo le modalità previste dal precedente art. 20;

b) rispettare gli orari di accesso, vendita e uscita dall'area mercatale stabiliti nel presente regolamento o dalle apposite ordinanze sindacali;

c) rispettare tutte le vigenti norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari; in particolare per quanto riguarda i prodotti ittici la conservazione deve avvenire in regime di freddo anche per mezzo di adeguato strato di ghiaccio;

d) proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte della clientela e comunque da ogni possibile deterioramento; in regime di libero servizio è obbligatoria la fornitura al cliente di guanti monouso;

e) avere con sé il registratore di cassa o altro strumento equipollente per la registrazione fiscale degli incassi;

f) adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato;

g) esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e cartellini dei prezzi riferiti alle singole quantità e qualità delle merci secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

h) tenere in vista le derrate alimentari destinate alla vendita e comunque in condizione di massima accessibilità per il personale pubblico demandato ai controlli igienici e sanitari; a questo proposito si precisa che si intende per merce destinata alla vendita tutto quanto è presente nel posteggio anche se all'interno dell'automezzo di proprietà o in uso del concessionario;

i) provvedere alla massima cura, pulizia e decoro delle proprie attrezzature nonché del posteggio in concessione; in ogni caso il concessionario è tenuto a rispettare le direttive igieniche emanate dai competenti Uffici pubblici, anche in merito al corretto uso dei contenitori mobili per la raccolta dei rifiuti;

j) usare apparecchiature ed impianti elettrici in regola con le leggi e le specifiche normative vigenti;

Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della loro attività è vietato:

- esporre prodotti alimentari deperibili ad una altezza inferiore a metri 1 esclusi i prodotti ortofrutticoli e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, che devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm.;

- formare cumuli di merce aventi altezza dal suolo maggiore di cm.140;

- ammassare la merce a ridosso od in prossimità dei cassoni dell'immondizia;

- ammassare i rifiuti all'interno del proprio posteggio o nelle zone limitrofe: man mano che vengono prodotti devono essere smaltiti conferendoli all'interno degli appositi contenitori;
- depositare rifiuti al di fuori dei contenitori opportunamente predisposti nell'ambito dell'area mercatale;
- depositare rifiuti nei pressi delle fontanelle e comunque impedirne l'uso pubblico;
- avere abiti chiazzati di sangue o sudici;
- eviscerare animali (esclusi gli ittici. In quest'ultimo caso gli operatori dovranno comunque servirsi di attrezzature non utilizzate per la vendita);
- richiamare i consumatori a voce alta o a mezzo di amplificatori della voce; sono fatte salve le particolari tecniche di vendita e di illustrazione delle merci adottate da coloro i quali risultano autorizzati ad esercitare sul mercato in qualità di "battitori";
- coprire, anche parzialmente, e comunque impedire l'accessibilità agli idranti antincendio presenti sull'area mercatale e opportunamente segnalati a norma di legge;
- accendere fuochi a fiamma libera;
- utilizzare bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salvo che venga presentata agli organi di vigilanza l'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio;
- poggiare al suolo anche solo temporaneamente le merci alimentari destinate alla vendita;
- è altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi alle direttive stabilite dal Ministro della Salute in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- è vietato abbandonare l'area mercatale prima dei termini previsti dall'ordinanza di cui all'art. 7 del presente regolamento salvo per grave e giustificato motivo;
- **in caso di vendita di "cose usate", di cui al successivo art. 39, deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione " Merce Usata";**
- durante l'orario di svolgimento dei mercati è vietato il commercio in forma itinerante all'interno delle aree mercatali ed in quelle adiacenti nel raggio di 500 metri.

Art. 35 - Posteggi e tende

I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione e devono sempre essere rispettate la parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.

Le tende o gli altri mezzi di protezione del banco di vendita dovranno essere collocati ad un'altezza dal suolo tale da non impedire il transito dei mezzi di soccorso (non inferiore a mt 2,50). Non dovranno arrecare danno alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacolare le tende degli operatori attigui o recare danno alle loro mercanzie in caso di pioggia. Per quanto riguarda gli spazi di servizio tra un posteggio e l'altro ognuno degli interessati potrà occupare, rispettando l'altezza minima, in eguale misura l'area disponibile;

Le tende utilizzate per la copertura del posteggio devono essere tali da non costituire intralcio al movimento degli acquirenti.

È vietato:

- coprire, anche solo parzialmente, la visuale dei banchi adiacenti, fermo restando la possibilità di organizzare liberamente l'esposizione della merce all'interno della sagoma del posteggio assegnato in concessione;
- utilizzare tende o banchi di esposizione aventi misure difformi da quanto dettato dal presente Regolamento e/o dagli eventuali progetti di nuove aree mercatali;
- esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio, inoltre le tende non potranno utilizzare sostegni che poggino al di fuori dell'area assegnata;
- effettuare allacciamenti abusivi alla rete dell'energia elettrica e comunque al di fuori delle specifiche condizioni contrattuali dell'ente erogatore;
- praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico anche se destinati al fissaggio di tende e attrezzature.

Art. 36 - Prodotti non vendibili sui mercati

Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti esclusi dalle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché derrate alimentari e bevande non atte al consumo e non conformi alle leggi sanitarie.

A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita anche se all'interno dell'automezzo, usato dall'operatore, parcheggiato nell'ambito del posteggio.

Non possono essere venduti i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona di mercato nella quale è ubicato il posteggio interessato, salvo quanto previsto dall' art. 19 relativo alla spunta.

In entrambi i casi i prodotti possono essere confiscati.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Art. 37 - Vendita di animali vivi destinati all'alimentazione

Nei mercati è vietato uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori, produttori diretti e degli operatori ambulanti che vendono prodotti ittici.

Art. 38 - Limitazione alla circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto nell'ambito e nelle adiacenze delle aree mercatali.

Le aree mercatali, in quanto tali, vengono considerate ai fini della presente normativa e a tutti gli effetti "aree pedonali" e come tali, nell'ambito di esse, durante l'orario di vendita è di norma proibita la circolazione dei veicoli.

A parziale deroga rispetto a quanto sopra, ed al fine di consentire le normali operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature si prescrive quanto qui di seguito riportato:

1. Inizio mercati

Qualora il posteggio interessato non sia di dimensioni tali da consentire il parcheggio dell'automezzo, e non vi siano stalli di sosta disponibili, quest'ultimo dovrà essere rimosso dall'area mercatale secondo le seguenti modalità:

- a) entro l'ora di inizio delle vendite, per gli operatori titolari di concessione a carattere continuativo;
- b) entro 60 minuti dall'ora sopra definita, per gli operatori titolari di assegnazione giornaliera, salvo deroghe stabilite dagli operatori di Polizia Municipale nella contingenza degli eventi.

2. chiusura mercati e/o uscita anticipata

- a) la movimentazione e/o circolazione di automezzi, in ingresso ed in uscita, nell'ambito dell'area mercatale a "chiusura del mercato" potrà avvenire esclusivamente nell'arco temporale stabilito nelle apposite ordinanze disciplinanti gli orari;
- b) qualsivoglia movimento di automezzi nel corso della fascia oraria destinata alle vendite dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Polizia Municipale.

Resta la facoltà, per gli operatori, di poter provvedere a rifornimenti intermedi mediante l'uso di carrelli e simili movimentati a mano; anche questi dovranno essere comunque ricoverati, a fine uso, nell'ambito del posteggio o al di fuori dell'area mercatale.

Ogni operatore su area mercatale titolare di posteggio fisso o assegnatario di posteggio giornaliero dovrà munirsi, previa richiesta al Comando di Polizia Municipale, di permesso di sosta, riferito al posteggio in oggetto. Tale contrassegno, la cui esposizione è obbligatoria sul veicolo, gli permetterà di tenere un solo veicolo all'interno dell'area mercatale.

Le aree individuate per la sosta sono riservate ai soli operatori mercatali in possesso di contrassegno.

L'acquisto di un mezzo più grande non può comportare automaticamente l'ampliamento della concessione di posteggio.

Art.39 - Vendita di prodotti usati

Nel caso di vendita di prodotti usati dovrà essere chiaramente indicata la condizione di "usato" dei prodotti venduti.

Oltre a quanto previsto dalla normativa relativa al commercio su area pubblica e dal presente regolamento dovrà essere rispettato quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 773 del 18.06.1931 e s.m.i. e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. n.635 del 06.05.1940 e s.m.i..

Art. 40 - Aree espositive

Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente in corrispondenza degli accessi principali, apposite aree espositive.

Per accedervi occorrerà presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il competente ufficio. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.

Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non saranno accolte richieste superiori a 10 giornate di mercato consecutive. Al termine delle 10 giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domande l'operatore potrà richiedere nuovamente l'area espositiva.

L'utilizzo avviene secondo le seguenti modalità:

- b. divieto di effettuare vendite;
- c. orario limitato a quello di svolgimento del mercato;
- d. durata massima della concessione limitata a 10 giorni consecutivi di svolgimento del mercato;
- e. aver assolto il pagamento del canone di concessione di suolo pubblico e della Tassa smaltimento rifiuti.

L'operatore dovrà ritirare la concessione presso il Servizio Sviluppo Economico ed esibirla quale titolo autorizzativo, su richiesta, agli addetti alla vigilanza;

Art. 41 - Atti dannosi agli impianti di mercato

Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere, sporcare gli impianti del mercato ed in particolare il suolo.

Art. 42 - Utilizzazione dell'energia elettrica

L'Amministrazione Comunale provvede a fornire le aree destinate ai mercati di regolare impianto elettrico, ossia della predisposizione per l'allacciamento all'impianto elettrico da parte degli operatori dei mercati.

La manutenzione di tali impianti è a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà consentire l'intestazione dei contatori delle aree mercatali alle associazioni dei commercianti su area pubblica.

I consumi elettrici sono a totale carico degli operatori del mercato.

Eventuali costi per ripristino degli impianti elettrici danneggiati dagli operatori del mercato saranno posti a loro carico.

Art. 43 - Furti, danneggiamenti e incendi

L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e per incendi che si verificano nei mercati non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 44 - Verifica delle assenze

Le assenze degli operatori titolari di posto fisso verranno rilevate dagli Agenti di Polizia Locale in coincidenza dell'inizio di orario di vendita ed annotate sull'elenco dei titolari di posto fisso.

Le presenze degli operatori spuntisti verranno rilevate all'atto della spunta ed annotate sulle graduatorie fornite dal Servizi Sviluppo Economico.(ELIMINATO)

Entrambi i rilievi verranno trasmessi a cura del Corpo di Polizia Municipale all'Ufficio Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza. .(ELIMINATO)

Gli operatori che non rispettino le modalità di cui al punto "orari dei mercati" riguardo l'orario di inizio e di termine delle vendite verranno rilevati come assenti.

Art. 45 - Pulizia dei posteggi

Agli operatori commerciali è affidata la pulizia del posteggio assegnato; al termine dell'attività deve essere lasciato sgombro da rifiuti di qualsivoglia genere e pulito. Tutti i rifiuti prodotti dall'operatore ambulante assegnatario del posteggio dovranno essere depositati all'interno degli appositi contenitori localizzati presso le aree mercatali. L'operatore deve attenersi alle regole di raccolta comprese quelle relative alla raccolta differenziata e pulizia emanate da apposita ordinanza sindacale.

Capo VII - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 46 - Disciplina del canone

La disciplina del canone di occupazione suolo pubblico è regolata dal vigente regolamento comunale COSAP. Contestualmente al canone deve essere corrisposta la Tassa raccolta/smaltimento rifiuti **secondo le modalità contemplate dal Regolamento per l'applicazione di tale tariffa e nella misura determinata annualmente da apposita deliberazione di C.C.**

Il mancato pagamento del canone COSAP e della Tassa raccolta/smaltimento rifiuti, dovuti per l'anno in corso e per gli anni precedenti, costituiscono causa di revoca della concessione di posteggio secondo le modalità stabilite nell'art. 22 del presente Regolamento.

IL canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate e nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il canone è in capo al titolare del posteggio;

Art. 47 - Concessione di posteggio

La concessione di posteggio avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ha durata decennale ed è automaticamente rinnovata.

Capo VIII - VIGILANZA SUL MERCATO

Art. 48 - Preposti alla vigilanza

Preposti alla vigilanza sui mercati sono la Polizia Municipale, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale ciascuno in base alle proprie competenze.

Capo IX - SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni per le violazioni di cui all'art.29 del D.lgs.114/98

Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 114/98.

Art. 50 - Sanzioni per le violazioni al presente regolamento

Ai sensi della legge 689/81 e del Regolamento Comunale delle entrate di cui alla deliberazione consiliare n. 78/2000 e s.m.i., la Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione le sanzioni per le violazioni al presente regolamento.

Art. 51 - Sanzioni accessorie

Per le violazioni all'utilizzo della delega viene inoltrato rapporto al Sindaco per la sospensione dell'attività.

Per le violazioni al presente regolamento in caso di recidiva viene inoltrato rapporto al Sindaco per la sospensione dell'attività. Per recidiva si intende la ripetizione della stessa violazione per due volte nel corso di uno stesso anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La sospensione dell'attività non potrà superare i 20 (venti) giorni.

Capo X - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.

Dalla stessa data è abrogato il Regolamento per la disciplina del commercio ambulante e delle aree mercatali approvato con delibera di Consiglio Comunale n°481 dell' 11/07/1986.

Capo XI - NORME TRANSITORIE

Art. 52 - Mercati attualmente esistenti

I mercati attualmente esistenti verranno reistituiti a norma del titolo III, capo I p.1 lettera a) e b) della D.G.R. 32-2642. L'atto di reistituzione dovrà tener conto, inoltre, della Deliberazione del Consiglio Regionale n° 626-3799 " Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica" nonché della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.

Capo XII - NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento valgono le normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

INDICE

Capo I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento pag. 1

Art. 2 – Definizioni pag. 1

Art. 3 - Richiami normativi pag. 3

Capo II – ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI SETTIMESI

Art. 4 - Individuazione dei mercati settimanali – istituzione pag. 4

Art. 5 – Ubicazione e giorni di mercato pag. 4

Art. 6 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato e aree di riserva pag. 4

Art. 7 – Orari dei mercati pag. 5

Art. 8 – Dimensioni dei posteggi pag. 5

Art. 9 – Mercati aventi cadenza ultramensile (fiere) pag. 5

Art. 10 – Mercati straordinari pag. 6

Art. 11 – Esercizio del commercio in forma itinerante pag. 6

Capo III – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni pag. 7

Art. 13 – Procedimento per il rilascio autorizzazioni tipologia A – Norme generali pag. 8

Art. 14 – Autorizzazione tipologia A – Norme specifiche pag. 9

Art. 15 – Autorizzazione tipologia B pag. 10

Art. 16 – Assegnazione dei posteggi tramite bando pag. 11

Art. 17 – Modalità di presentazione domanda di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile – (fiere) pag. 11

Art. 18 – Rilascio delle autorizzazioni temporanee pag. 11

Capo IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Art. 19 – Assegnazione giornaliera dei posti vacanti/spunta pag. 11

Art. 20 – Sostituzione del titolare pag. 14

Art. 21 – Subingresso nel posteggio pag. 15

Art.22 bis - Cambio di residenza/sede

Art. 22 – Decadenza e rinuncia delle concessioni di posteggio pag. 15

Art. 23 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei mercati pag. 15

Art. 24 – Scambio consensuale di posteggio pag. 16

Art. 25 – Indisponibilità del posteggio pag. 17

Art. 26 – Miglioria pag. 17

Art. 27 – Ampliamento del posteggio pag. 18

Art. 28 – Aggiunta di settore merceologico pag. 18

Art. 29 – Assenze dal posteggio pag. 18

Art. 30 – Vendita con il sistema del "battitore" da parte di operatori turnanti pag. 19

Art. 31 – Elenchi dei titolari di posteggio pag. 19

Capo V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 32 – Produttori Agricoli pag. 20

Art. 33 – Assenze degli agricoltori pag. 20

Capo VI – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 34 – Obblighi e divieti pag. 21

Art. 35 – Posteggi e tende pag. 23

Art. 36 – Prodotti non vendibili sui mercati pag. 24

Art. 37 – Vendita di animali vivi destinati all'alimentazione pag. 24

Art. 38 – Limitazione alla circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto nell’ambito e nelle adiacenze delle aree mercatali pag.	25
Art. 39 – Vendita di prodotti usati pag.	26
Art. 40 – Aree espositive pag.	26
Art. 41 – Atti dannosi agli impianti di mercato pag.	27
Art. 42 – Utilizzazione dell’energia elettrica pag.	27
Art. 43 – Furti, danneggiamenti e incendi pag.	27
Art. 44 – Verifica delle assenze pag.	27
Art. 45 – Pulizia dei posteggi pag.	27
Capo VII – <u>CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</u>	
Art. 46 – Disciplina del canone pag.	28
Art. 47 – Concessione di posteggio pag.	28
Capo VIII – <u>VIGILANZA SUL MERCATO</u>	
Art. 48 – Preposti alla vigilanza pag.	28
Capo IX – <u>SANZIONI</u>	
Art. 49 – Sanzioni per le violazioni di cui all’art. 29 del D.lgs 114/98 pag.	28
Art. 50 – Sanzioni per le violazioni al presente regolamento pag.	29
Art. 51 – Sanzioni accessorie pag.	29
Capo X – <u>ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI</u> pag.	29
Capo XI – <u>NORME TRANSITORIE</u>	
Art. 52 – Mercati attualmente esistenti pag.	29
Capo XII – <u>NORME FINALI</u> pag.	29